

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO N. 352. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PER L'EMERGENZA ABITATIVA (C.E.A.).

Proposta della Consiglieria Artesio.

Premesso che con Regolamento n. 352 "per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa" dell'11 aprile 2012 e successivamente modificato il 20 gennaio 2014 con deliberazione (mecc. 2013 04408/002) si è definita all'articolo 1 la composizione, in cui figurano accanto all'Assessore all'Edilizia Abitativa e ai funzionari dei Settori interessati, rappresentanti delle Asl, delle associazioni di tutela dei diritti, delle organizzazioni sindacali degli inquilini, delle organizzazioni di rappresentanza dei proprietari, oltreché 3 Consiglieri Comunali di maggioranza e 3 di minoranza.

Osservato che ciascuna delle delegazioni presenti, per proprio mandato, gestisce la possibilità ad avanzare ricorsi o accessi agli atti per conto di ogni singolo portatore di interesse, ad eccezione dei Consiglieri Comunali che non svolgono attività di negoziazione o di rappresentanza per conto di singoli, tanto meno in contenziosi contro la Pubblica Amministrazione.

Sottolineato che:

- appunto, i Consiglieri Comunali non svolgono attività di patronato a favore di singoli o di categorie, pertanto la loro partecipazione avviene in funzione del necessario monitoraggio sul cambiamento della domanda abitativa e sulle conseguenti trasformazioni dell'intervento pubblico;
- la stessa funzione potrebbe essere assolta attraverso report periodici, redatti su statistiche a cura della Commissione Emergenza Abitativa ed inoltrati presso le competenti Commissioni Consiliari, anche in funzione di possibili adattamenti delle misure di sostegno all'abitazione varate dall'Amministrazione Comunale.

Valutata l'opportunità di predisporre un provvedimento di modifica del Regolamento n. 352, nel senso di esclusione dalla partecipazione dei Consiglieri Comunali, al fine di ricondurre il loro apporto sulla definizione dei criteri e sulla fotografia del cambiamento del bisogno, più che sull'esame puntuale dei casi per i quali, peraltro, non hanno un mandato di rappresentanza diretta.

Tutto ciò premesso,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

parere sulla regolarità tecnica come da allegato (all. 1 - n.           );

Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Con voti.....

## DELIBERA

di modificare il Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa come segue:

- al Titolo I - La Commissione per l'Emergenza Abitativa (C.E.A.), Articolo 1 - Composizione - Durata, eliminare il terzo e quarto alinea del comma 2 e precisamente il seguente testo:
  - "- tre Consiglieri Comunali espressione della maggioranza;
  - tre Consiglieri Comunali espressione della minoranza;"

LA CONSIGLIERA COMUNALE

Eleonora Artesio

Parere di regolarità tecnica (vedi allegato 1)

IL DIRIGENTE DI AREA  
EDILIZIA RESIDENZIALE

PUBBLICA

Arch. Giovanni Magnano

---